

DANNO ALL'IMMAGINE SUL CASO G8 DI GENOVA

Posted on 19 Giugno 2019 by Chiara Imposimato

Categories: _____

Tags: _____

La Sezione Giurisdizionale Liguria solleva questione di costituzionalità sull'azione del PM contabile per il danno all'immagine sul caso G8 di Genova

La Sezione Giurisdizionale per la Liguria ritiene di dovere sollevare nuovamente - innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 17, comma 30-ter, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) n.1 del Decreto Legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla Legge 3 ottobre 2009, n. 141, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del P.M. contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati commessi da pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, diversi da quelli contro la P.A. di cui al Capo I Titolo II Libro II del codice penale.

La Sezione Giurisdizionale per la Liguria ha dubitato della legittimità costituzionale della citata disposizione dopo aver reiterato la valutazione della rilevanza della questione con specifico riguardo all'allegato 3, art. 4, comma 1, lett. g ed h) del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, che ha abrogato il primo periodo della norma censurata e l'art. 7 della Legge 27 marzo 2001, n. 97, norma alla quale rinviava quella censurata, nonché con riferimento all'art. 37 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato l'art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, richiamato dal rimettente a conforto delle censure di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza, come richiesto dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 145/2017 di restituzione degli atti alla Sezione Giurisdizionale per la Liguria.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

ORDINANZA

n. 19708

- BL,

- CA,

- NM

- VS,

omissis

"La cristallizzazione degli atti compiuti dai pubblici ufficiali negli atti pubblici da loro redatti; la conferma piena degli atti stessi nella relazione di servizio presentata oltre sette mesi dopo, la palese, solenne, visibile falsità degli atti stessi raffrontata non solo con le dichiarazioni dei testi, ma con i filmati, nei quali viene immortalato l'arresto dei due spagnoli in un contesto del tutto diverso da quello esposto dai pubblici ufficiali, e soprattutto, per quel che qui interessa, senza che i due si fossero resi protagonisti degli atti di violenza trasferiti negli atti pubblici getta una luce abbagliante anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, non potendosi addebitare a colpa ciò che invece costituisce la cosciente volontà di "effettuare dei fermi" (come raccomandato due volte dalla centrale operativa), motivandoli con condotte false ed integranti in pieno anche il delitto di calunnia".

Le procure della Corte dei conti

della legge 27 marzo 2001, n. 97

dipendenti degli organismi e degli enti da esse controllati ;

*delitti
contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ,
i delitti commessi a danno delle stesse*

*Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I
II e III del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si applicano alle
istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del codice,
già compiuti secondo il regime previgente.*

fatti salvi gli atti

Il legislatore ha ammesso la proposizione dell'azione risarcitoria per danni all'immagine dell'ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» La norma deve essere univocamente interpretata, nel senso che al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria.

un canone di razionalità della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'esigenza di

conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'art. 311-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

deve necessariamente tenere conto della peculiarità del soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, rappresentato dall'esigenza di assicurare il prestigio, la credibilità e il corretto funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione (sentenza n. 172 del 2005), ritenendo in questa prospettiva, non manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell'immagine dell'amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. (sentenza n. 355 del 2010).

di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire (Corte cost. sent. N. 1130 del 1988) valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca o non stabilisca non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (sent. N. 1 del 2014).

limitare ulteriormente l'area della gravità della colpa del dipendente incorso in responsabilità, proprio all'evidente scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti, ritenuti dal legislatore eccessivamente onerosi, per chi è chiamato, appunto, a porla in essere.

circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa, sulla base della considerazione secondo cui l'ampliamento dei casi di responsabilità di tali soggetti, se non ragionevolmente limitata in senso oggettivo, è suscettibile di determinare un rallentamento nell'efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dei pubblici poteri, per effetto dello stato diffuso di preoccupazione che potrebbe ingenerare in coloro ai quali, in definitiva, è demandato l'esercizio dell'attività amministrativa.

consentire un esercizio dell'attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti

